

Quanto previsto nel presente Ordine è conforme alla documentazione contrattuale citata nelle Condizioni Generali e Speciali del presente Ordine.

ART. 1 - SCOPO DELLA FORNITURA

=====

Riparazione, adeguamento e installazione di MAGAZZINO MODULA S500 da installare presso Unità produttiva Dynamic Systems Repair and Overhaul dello stabilimento di Leonardo Helicopters Division (LHD) di Frosinone (FR), dalle caratteristiche tecniche, costruttive, prestazioni e configurazione finale come rilevabile dalla documentazione contrattuale citata nelle Condizioni Generali e Speciali del presente ordine, documentazione che anche se qui non viene ritrascritta integralmente è comunque intesa parte integrante ed inscindibile del presente ordine.

ART.2 - PREZZO COMPLESSIVO "CHIAVI IN MANO"

=====

Per la realizzazione di tutte le opere descritte nel presente CONTRATTO, in conformità alla documentazione di seguito richiamata, eseguite a regola d'arte, con prestazione di manodopera specializzata e compreso qualsiasi onere e spesa connessa, Vi sarà riconosciuta la cifra forfettaria di (**TBD**) **Comprensivo di costi per la sicurezza pari a Euro (TBD)**

Fatto salvo quanto espressamente enunciato nel presente CONTRATTO, è inteso che il prezzo esposto comprende il costo dei materiali, della manodopera, delle attrezzature di cantiere e quant'altro occorra per la realizzazione dell'opera.

Tale prezzo è fisso ed invariabile fino al termine contrattuale dei lavori, quindi non suscettibile di revisione in caso di variazioni dei prezzi dei materiali e del costo della manodopera che si verifichino durante il periodo contrattuale e ciò perché così espressamente pattuito, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1664, 1^a COMMA del Codice Civile.

ART.3 - SOSPENSIONE IVA

=====

Leonardo S.p.a. rientra tra le società soggette all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) a norma dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito in legge in data 15 giugno 2017. Pertanto, per effetto dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come novellato dal citato D.L. n. 50/2017, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili ad IVA fatturate nei confronti di Leonardo S.p.a. sono soggette al meccanismo dello split payment.

Rimangono escluse dal regime dello split payment e soggette alle ordinarie regole di fatturazione le operazioni che non danno luogo all'addebito dell'IVA (es. operazioni non imponibili, esenti e non soggette). In particolare Leonardo S.p.a. si qualifica come esportatore abituale e può acquistare ed importare in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c) D.P.R. n. 633/1972, nel 2017, beni e servizi nei limiti del c.d. "plafond" maturato. Pertanto i fornitori che ricevono la dichiarazione di intento emessa da Leonardo S.p.a. devono fatturare in regime di non imponibilità IVA ex. Art. 8 comma 2, lettera c) D.P.R. n. 633/1972 le operazioni rese nei confronti della stessa, fino a concorrenza del valore indicato nella dichiarazione in parola.

ART.4 - RESA, TRASPORTI E IMBALLI

=====

Tutto il materiale oggetto della Fornitura del presente Ordine deve essere consegnato presso lo stabilimento di **Frosinone (FR)** della COMMITTENTE.

Il trasporto di tutto il materiale oggetto della Fornitura del presente Ordine è a totale cura e carico del FORNITORE.

Lo scarico dai mezzi di trasporto e il posizionamento all'interno dei reparti della COMMITTENTE di tutto il materiale oggetto della Fornitura del presente Ordine è a totale cura e carico del FORNITORE.

L'imballo di tutto il materiale oggetto della Fornitura del presente CONTRATTO è incluso nel prezzo e sarà



realizzato in modo da assicurare il trasporto della Fornitura senza alcun danneggiamento sino allo stabilimento di destinazione della COMMITTENTE.

Le attività e gli oneri relativi allo smaltimento degli imballi saranno a carico e cura del FORNITORE.

ART.5 - CONSEGNA CONTRATTUALE

=====

La Data di Consegna Contrattuale **DAP LHD Frosinone (FR)** è concordata essere entro la settimana **TBD**. Tale data è intesa come data entro la quale la Fornitura dovrà essere pronta per la spedizione presso lo stabilimento della COMMITTENTE.

Dopo tale data inizieranno i lavori di installazione e messa in servizio presso lo stabilimento della COMMITTENTE.

Tale data costituirà inoltre il riferimento per l'applicazione dell'eventuale penale per ritardata consegna.

È inteso che un anticipo della consegna, rispetto alla Data di Consegna Contrattuale, sarà gradita dalla COMMITTENTE.

La data entro la quale, gli impianti, funzionanti e collaudati in produzione, è concordata inderogabilmente essere **entro la settimana TBD** a condizione che non intervengano interruzioni nel corso della normale realizzazione delle opere, dovute a cause non imputabili al FORNITORE o richieste specifiche da parte della COMMITTENTE che comportino un allungamento dei tempi di realizzazione.

ART.6 - PENALE PER RITARDATA CONSEGNA

=====

I Lavori dovranno essere ultimati e/o consegnati entro i tempi previsti nel Contratto, e/o secondo quanto indicato nella Specifica Tecnica d'Appalto.

Nel caso di ritardata ultimazione e/o consegna dei Lavori rispetto ai termini stabiliti nel Contratto che non siano dovute a cause di Forza Maggiore, le parti concordano che sarà applicata una penale a carico dell'FORNITORE, ai sensi dell'art.1382 c.c. secondo i termini e le condizioni indicati nel Contratto, e/o secondo quanto indicato nella Specifica Tecnica d'Appalto.

Nel caso in cui il FORNITORE non rispetti la Data di Consegna Contrattuale, trascorsa una franchigia di 14 (quattordici) giorni calendariali dalla predetta data, si applicherà una penale pari allo 1% (unopercento) del valore complessivo della Fornitura per ogni ulteriore settimana di ritardo, sino ad un massimo del 5% (cinquepercento).

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 1382 c.c., le parti convengono espressamente la risarcibilità nei confronti del COMMITTENTE, da parte dell'Fornitore, dei danni ulteriori che il COMMITTENTE dimostri di aver subito a seguito dell'inadempimento del FORNITORE.

Le penalità maturate potranno essere dedotte dai pagamenti dovuti dal COMMITTENTE al FORNITORE. Se il COMMITTENTE non si avvale di tale facoltà il FORNITORE sarà comunque obbligato a pagare le suddette penalità su presentazione della relativa fattura da parte del COMMITTENTE: Qualora il ritardo superasse il periodo di 6 (sei) settimane il COMMITTENTE avrà la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, mediante semplice avviso scritto all' FORNITORE essendo inteso che in tal caso, il contratto si intenderà risolto di pieno diritto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 c.c.; tenuto conto altresì di quanto disposto all'art.1360 c.c., secondo comma, il FORNITORE sarà tenuto, oltre al pagamento delle penalità, alla restituzione dei pagamenti già effettuati dal COMMITTENTE maggiorati degli interessi al tasso primario applicato alla data di effettuazione dei predetti pagamenti, nonché al risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti dalla COMMITTENTE.

Fino a quando il COMMITTENTE e non si sarà avvalso della suddetta facoltà di risoluzione, lo stesso potrà in qualunque momento, prima o dopo che il ritardo abbia superato il periodo di 6 (sei) settimane, comunque chiedere, oltre al pagamento delle penalità, l'esecuzione dell'ordine ed il risarcimento dei danni.

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

=====

Il pagamento dell'importo complessivo della Fornitura verrà regolato a rimessa diretta a 60



(sessanta) giorni d.f.f.m. a mezzo bonifico bancario a condizione che l'accettazione della Fornitura da parte della COMMITTENTE abbia avuto esito positivo e senza riserva alcuna.

ART.8 - CERTIFICAZIONI, CONFORMITA' E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Per quanto concerne certificazioni, conformità e documentazione a corredo, si farà riferimento alla Normativa Macchine, all'Allegato V del D.Lgs 81/08, a tutte le leggi/norme vigenti in materia ed a quanto richiesto dalla Committente nella propria documentazione contrattuale.

La Fornitura sarà comprensiva di manualistica di uso e manutenzione.

La certificazione potrà essere fornita direttamente dal Fornitore o, in alternativa, da un Subfornitore autorizzato dalla COMMITTENTE senza far decadere la responsabilità civile e penale dei due soggetti: Fornitore e Subfornitore; in tal caso, la conferma d'Ordine dovrà essere firmata sia dall'Fornitore che dal Subfornitore.

ART.9 - INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E TRAINING

Le operazioni di installazione, messa in funzione e training di quanto oggetto di Fornitura del presente Ordine, saranno effettuate da tecnici specializzati del FORNITORE presso lo stabilimento di **Frosinone (FR)** della COMMITTENTE.

Gli oneri derivanti dalla presenza del personale del FORNITORE, che interverrà presso lo stabilimento della COMMITTENTE per l'espletamento delle attività tutte di cui sopra saranno a totale cura e spese dell'FORNITORE.

ART.10 - COLLAUDI ED ACCETTAZIONE FINALE

La COMMITTENTE si riserva di accettare la FORNITURA oggetto del presente CONTRATTO dopo che, effettuati i collaudi presso la propria sede di **Frosinone (FR)** e che questi abbiano avuto esito positivo, si sia proceduto alla stesura e firma congiunta del Verbale di Collaudo ed Accettazione Finale della FORNITURA.

I collaudi, effettuati da tecnici della COMMITTENTE congiuntamente a tecnici del FORNITORE, dovranno essere condotti per la verifica dei requisiti progettuali e prestazionali della FORNITURA in conformità a quanto richiesto dalla COMMITTENTE nella propria documentazione contrattuale e secondo le normative vigenti in materia.

Qualora, in sede di collaudo, vengano riscontrati difetti e/o manchevolezze, il FORNITORE è tenuto ad eliminarli tempestivamente o comunque entro un termine ragionevole, preventivamente concordato con la COMMITTENTE.

Gli oneri derivanti dalla presenza del personale del FORNITORE, che interverrà presso lo stabilimento della COMMITTENTE per l'espletamento delle attività di cui sopra, saranno a totale cura e spese del FORNITORE.

ART.11 - GARANZIE

Il periodo di garanzia decorre dalla data del Verbale di Collaudo ed Accettazione Finale delle opere commissionate ed avrà una durata non inferiore ai **24 (ventiquattro) mesi** e comunque secondo quanto stabilito dalle specifiche dei prodotti e dalle leggi e normative applicabili a quanto forma oggetto della presente CONTRATTO.

Tale garanzia è inclusiva della mano d'opera necessaria.

Gli interventi in garanzia dovranno essere tempestivi o comunque non oltre un termine ragionevole e preventivamente concordato con la COMMITTENTE.

Sono escluse dalla garanzia i componenti minori considerabili consumabili a ragione dell'uso

Parti di ricambio e loro reperibilità

Il FORNITORE garantisce la reperibilità delle parti di ricambio della Fornitura e relativi equipaggiamenti per



una durata non inferiore ai 15 (quindici) anni dalla data di accettazione della Fornitura stessa.
L'obbligo di reperibilità si considera adempiuto, da parte del Fornitore, anche mediante il reperimento di parti di ricambio diverse da quelle inizialmente indicate ma con le medesime funzionalità e qualità.

ART.12 - DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

=====

- 1) Il presente CONTRATTO;
- 2) Allegato B – Capitolato tecnico
- 3) Allegato C - Politica integrata salute sicurezza e ambiente;
- 4) Allegato E – Capitolato d’Oneri rev.11;
- 5) Allegato F - Informativa ai sensi della Normativa Privacy Applicabile
- 6) PRA-018-95 F02_00_04_2021 Scambio informazioni con il fornitore
- 7) Vostra offerta Nr. (TBD)**

ART.13 - PREVALENZA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

=====

In caso di discordanza tra i documenti prevarrà, ad eccezione di quanto dovesse attenersi ad aspetti di sicurezza, nell'ordine:

- Il testo del presente CONTRATTO
- Le disposizioni di legge
- La documentazione della COMMITTENTE
- La normativa specifica
- La documentazione tecnico economica del FORNITORE.

Nell'ambito, invece, delle problematiche connesse alla sicurezza, prevarrà - sempre tra le norme - anche se non esplicitamente sopra citate, la più severa applicabile.

Deroghe a quanto sopra stabilito andranno concordate tra le PARTI e dalla COMMITTENTE rese ufficiali attraverso la firma di un'apposita nota che dovrà essere allegata al protocollo di collaudo.

ART.14 - FORZA MAGGIORE

=====

In caso si verificano eventi di forza maggiore (quali, in via meramente esemplificativa, guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni o moti popolari, provvedimenti governativi che abbiano incidenza sulla capacità delle Parti di eseguire il CONTRATTO, incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Parte ed altre cause consimili) che impediscano o rendano estremamente gravoso a ciascuna delle Parti il rispetto dei termini previsti per l'adempimento del CONTRATTO, quella tra le Parti il cui adempimento sia impedito o reso eccessivamente gravoso da tali eventi, sarà tenuta indenne dalla responsabilità per il ritardo o per l'inadempimento. Quella tra le Parti che sia colpita da un evento di forza maggiore dovrà notificare all'altra il verificarsi dell'evento ritenuto di forza maggiore entro e non oltre le 48 (quarantotto) ore dal suo venire in essere. Nel caso in cui l'evento di forza maggiore non perduri (o si possa ragionevolmente prevedere non debba proseguire) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, le Parti non saranno esentate dalle rispettive obbligazioni di adempiere al presente CONTRATTO: è comunque inteso e concordato che tutti i termini qui previsti saranno automaticamente estesi per un periodo uguale a quello di durata dell'evento di forza maggiore.

Per il caso invece che l'evento di forza maggiore perduri (o sia ragionevolmente prevedibile debba proseguire) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, e le Parti non concordino sulla conseguente necessaria modifica dei termini del presente CONTRATTO, ciascuna di esse avrà la facoltà di risolvere il CONTRATTO stesso dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

La mancanza di materie prime, così come lo sciopero (salvo il caso di scioperi generali a livello nazionale) e/o l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte di sub-appaltatori, dovuti a qualsivoglia causa, non saranno considerati eventi di forza maggiore ai termini del presente CONTRATTO.

ART.15 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

=====



La COMMITTENTE avrà la facoltà di risolvere il presente CONTRATTO nel caso in cui si verificano le seguenti ipotesi:

- il FORNITORE ritardi la consegna dei lavori (che si considererà effettuata solo alla data di sottoscrizione del Verbale di Accettazione) di più di 10 (dieci) intere settimane, rispetto alla data di Fine Lavori.
- In caso di gravi inadempienze da parte del FORNITORE in termini di qualità e non conformità del lavoro, qualora tali inadempienze non siano sanate entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data in cui la COMMITTENTE ha contestato l'inadempienza.
- Inosservanza da parte del FORNITORE delle leggi e disposizioni che regolano gli aspetti inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai D.Lgs. N.81/08 e successive modificazioni.
- Inosservanza da parte del FORNITORE di uno o più obblighi previsti dal Capitolato d'Oneri citato nel presente Contratto.
- Cause di forza maggiore di cui alla clausola del presente CONTRATTO e che si prolungano per un periodo superiore a 3 (tre) mesi.
- In caso di fallimento, concordato, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale del FORNITORE.
- In caso di cessazione dell'attività della società del FORNITORE.
- In caso di significativi cambiamenti nel controllo della società del FORNITORE tali da pregiudicare la Sua affidabilità.
- Gli elementi considerati dal COMMITTENTE per la qualifica del FORNITORE siano variati, nel corso della validità temporale del CONTRATTO, in una condizione di stato non conforme alle procedure di "qualifica fornitori" del COMMITTENTE.

Nel caso in cui si dovesse verificare uno degli eventi sopra menzionati la COMMITTENTE avrà diritto a dichiarare l'immediata risoluzione del presente CONTRATTO a mezzo lettera raccomandata A/R che avrà effetto al ricevimento della stessa.

In caso di risoluzione, il FORNITORE dovrà restituire alla COMMITTENTE, tutte le somme di denaro ricevute dalla Committente in relazione alla parte risolta e non eseguita del Contratto.

Il FORNITORE avrà diritto al pagamento del lavoro già eseguito nella misura in cui sarà accettato dalla COMMITTENTE.

Nel caso in cui il presente CONTRATTO sia risolto per inadempimento del FORNITORE, in aggiunta al pagamento di eventuali penali di cui alla Clausola "PENALE PER RITARDATA CONSEGNA", la COMMITTENTE avrà diritto al risarcimento di tutti i danni diretti dovuti all'inadempimento del FORNITORE. Con la risoluzione del Contratto, la COMMITTENTE avrà il diritto di produrre in proprio o far produrre da terzi i materiali e le opere oggetto del Contratto, utilizzando le attrezzature, i materiali, i componenti già pagati e giacenti presso il magazzino dell'FORNITORE.

ART.16 - RECESSO UNILATERALE

=====

La COMMITTENTE ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente CONTRATTO comunicando la propria decisione al FORNITORE a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data di effetto del recesso.

Alla ricezione della comunicazione il FORNITORE darà immediatamente istruzioni ai propri Subfornitori di sospendere a loro volta ogni attività connessa all'esecuzione del CONTRATTO.

In caso di recesso da parte della COMMITTENTE dal presente CONTRATTO, il FORNITORE avrà il diritto a ricevere in aggiunta alla quota di prezzo relativa alle opere già completate, un corrispettivo per il recesso che sarà determinato in base ai soli costi effettivamente sopportati dal FORNITORE (e che siano di volta in volta approvati dalla COMMITTENTE) per materiali e manodopera che non sarà completata in conseguenza dell'intimato recesso (ciò in ogni caso con esclusione di quei costi relativi a manodopera e materiali, che siano già stati pagati dalla COMMITTENTE, o che comunque possano essere utilizzati dal FORNITORE per altre forniture).

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i costi da rifondere al FORNITORE saranno determinati con riferimento alla data di recesso della COMMITTENTE dal CONTRATTO, previa deduzione di tutti gli importi pagati dalla COMMITTENTE al FORNITORE in precedenza e di qualsiasi utile o beneficio che il FORNITORE possa trarre dalla cessione o comunque dall'utilizzo di materiali e/o manodopera relativi alla



parte residua della fornitura. Resta inteso e concordato che il FORNITORE metterà in atto ogni precauzione diretta a ridurre, per quanto possibile, il corrispettivo per il recesso spettante al FORNITORE anche con specifico riguardo alle lavorazioni in corso presso i Subfornitori.

Per il CONTRATTO concluso in conformità della presente clausola, il FORNITORE non avrà comunque il diritto di richiedere ulteriori pagamenti oltre a quelli sopra specificati.

ART.17 - TRASFERIMENTO DELLA FORNITURA

=====

Nel caso di risoluzione o recesso dal presente CONTRATTO o scadenza naturale dello stesso, il FORNITORE si obbliga a fornire alla COMMITTENTE l'assistenza necessaria a garantire il corretto trasferimento della Fornitura ad un altro FORNITORE o alla COMMITTENTE stessa, per un periodo temporale comunque non superiore a 15 (quindici) giorni di calendario dalla data ufficiale di tali eventi.

Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni prima della data di risoluzione/recesso o scadenza contrattuale, la COMMITTENTE potrà richiedere al Fornitore di fornire l'assistenza per il trasferimento.

Alla data di chiusura del presente CONTRATTO (risoluzione/recesso/scadenza naturale), cesseranno tutte le obbligazioni tra le PARTI. Pertanto, gli eventuali servizi di assistenza per il trasferimento richiesti nei successivi giorni della succitata scadenza, diverranno oggetto di un'offerta da parte del FORNITORE e successivo accordo tra le parti.

ART.18 - CONOSCENZA AREE DEI SERVIZI E VALUTAZIONI DEI COSTI

=====

Il FORNITORE dichiara espressamente di aver provveduto, prima della sottoscrizione del presente CONTRATTO, a far verificare dal proprio personale qualificato, la situazione preesistente e la fattibilità delle attività concordate e di essere quindi in grado di assicurare la fornitura di questo CONTRATTO.

Il FORNITORE dichiara di essere a conoscenza, di aver valutato ed incluso nei prezzi previsti in CONTRATTO tutti i costi sia di carattere fiscale, tributario, doganale, logistico, quelli con riferimento agli aspetti ambientali, di salute e sicurezza sul lavoro (non soggetti a ribasso), oltre a quelli connessi con la viabilità, le comunicazioni, le possibilità di mercato esistenti.

Per quanto concerne i rifiuti generati durante le attività oggetto del presente CONTRATTO il FORNITORE dovrà provvedere allo smaltimento degli stessi a suo cura e spese.

Il FORNITORE si impegna a completare la fornitura secondo le condizioni previste in CONTRATTO, senza reclamare dal COMMITTENTE indennizzi o compensi in aggiunta a quelli previsti nel CONTRATTO stesso; il FORNITORE resta il solo e completo responsabile in caso di errori di valutazione.

ART.19 - NORME DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA DELL'AMBIENTE

=====

La Fornitura oggetto del presente Ordine dovrà essere eseguita in osservanza a tutte le norme di Salute e Sicurezza del Lavoro previste dalle vigenti disposizioni di legge e negli allegati al presente Ordine, a tutte le misure di prevenzione e protezione/norme contenute all'interno del modulo "D.U.V.R.I." oltre che a tutte le leggi, regolamenti, norme, indicazioni di tutela dell'ambiente previste dalla normativa vigente e dal SGA del COMMITTENTE.

Il FORNITORE s'impegna a far osservare al proprio personale, tutte le norme di sicurezza, i regolamenti e le vigenti disposizioni di legge, nonché tutte le eventuali disposizioni impartite dal COMMITTENTE.

Il FORNITORE è obbligato ad attenersi al Capitolato d'Oneri già nelle mani delle Parti.

Il FORNITORE assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze dovute all'applicazione del codice civile e penale secondo la Legge Italiana che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, manlevando il COMMITTENTE da ogni responsabilità anche nei confronti dei Terzi. Il FORNITORE è altresì tenuto a compilare il modulo "D.U.V.R.I.". Detto modulo dovrà essere redatto e controfirmato dal FORNITORE prima dell'inizio della Fornitura richiesta in Ordine dal COMMITTENTE. La redazione del modulo "D.U.V.R.I.", allegato al presente Ordine, dovrà essere effettuata dal Referente del FORNITORE dal Referente del Contratto del COMMITTENTE e dal RSPP del COMMITTENTE, nel rispetto del D. Lgs. N. 81/08 e successive modificazioni. Con tale compilazione il FORNITORE prende conoscenza dei rischi specifici esistenti nell'ambiente cui è chiamato a operare e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alle attività da espletare, nonché ai rischi dovuti alle



possibili interferenze.

Il FORNITORE non potrà permettere l'accesso presso gli impianti del COMMITTENTE o di Imprese sue appaltatrici a personale non preventivamente autorizzato dal COMMITTENTE. Durante la presenza del personale del FORNITORE presso impianti del COMMITTENTE o di Imprese sue appaltatrici, al FORNITORE è fatto divieto di iniziare lavori potenzialmente pericolosi o di usare attrezzature che potrebbero causare danni agli impianti e attrezzature ivi esistenti o che potrebbero pregiudicare la sicurezza dei luoghi o essere causa di incidenti e/o infortuni, senza la preventiva autorizzazione da parte del Referente del Contratto tramite il rilascio di specifici "Permessi di lavoro", come da Capitolato d'Oneri. In caso di attività in "area Seveso", sarà necessaria la qualifica delle imprese da parte dell'ufficio Health Safety and Environment.

Per ragioni di sicurezza, il COMMITTENTE avrà il diritto di controllare tutti i veicoli del Fornitore, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di accesso allo Stabilimento del COMMITTENTE stesso.

L'inosservanza e il mancato adempimento alle norme di tutela dell'ambiente, Salute e Sicurezza del Lavoro e/o la non osservanza delle istruzioni fornite e/o l'uso non corretto dei "Permessi di lavoro", costituirà grave inadempienza e potrà dar luogo alla risoluzione immediata dell'Ordine, ferme restando a carico del FORNITORE tutte le responsabilità a lui derivanti a norme di legge, per qualsiasi danno, incidente o infortunio che dovesse verificarsi durante l'esecuzione della Fornitura o in conseguenza della stessa.

Qualora nelle aree di svolgimento della Fornitura operassero per il COMMITTENTE altre Imprese, il FORNITORE dovrà adeguare, previo accordo tra le Parti, la propria organizzazione e le proprie attività in modo tale da evitare ostacoli o da non provocare inconvenienti alle attività di tali imprese, ricercando invece procedimenti e soluzioni atte ad agevolare lo svolgimento dei compiti in modo sinergico.

Qualora il FORNITORE non adottasse un comportamento adeguato, il COMMITTENTE avrà il diritto di sospendere la Fornitura a danno dello stesso e di addebitargli tutte le maggiori spese originarie da tale fatto.

Il FORNITORE dovrà adeguare le proprie attività in modo tale da garantire il rispetto di politiche, obiettivi, metodologie operative e quant'altro previsto dal SGA realizzata con l'Environmental Manager dello stabilimento, e dal SGSS adottati dal COMMITTENTE.

Ogni incidente (sia con riferimento alla Salute e Sicurezza del Lavoro che alla tutela dell'ambiente) e/o infortunio che ha coinvolto personale e/o mezzi e attrezzature delle Parti, dovrà essere comunicato immediatamente, oltre che alle Autorità ed Enti previsti dalla legislazione vigente, anche al COMMITTENTE e in particolare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (con riferimento agli incidenti che hanno un impatto sulla Salute e Sicurezza del Lavoro) e all'Environmental Manager (con riferimento agli incidenti che hanno un impatto sull'ambiente).

ART.20 - CONTRATTO "CHIAVI IN MANO"

=====

Premesso che la fornitura oggetto del presente CONTRATTO, per espressa volontà delle parti, si realizza attraverso la conclusione di un Contratto di Appalto di tipo "CHIAVI IN MANO", il FORNITORE dichiara espressamente di aver provveduto prima della sottoscrizione del presente CONTRATTO, a far verificare da proprio personale qualificato, fin nei minimi dettagli, la situazione preesistente e la fattibilità delle opere concordate e di essere quindi in grado di assumerne i relativi rischi.

ART.21 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

=====

La COMMITTENTE dichiara il divieto per il FORNITORE di affidare in subappalto o in cottimo qualsiasi parte della fornitura del presente CONTRATTO senza la preventiva autorizzazione scritta della COMMITTENTE stessa.

ART.22 - EMENDAMENTI

=====

Il testo del presente CONTRATTO, dei suoi allegati e dei documenti richiamati, esaurisce completamente il contenuto delle Obbligazioni del FORNITORE nei confronti della COMMITTENTE.

Nessuna modifica alle stesse, di alcuna natura, potrà avere effetto nei confronti della COMMITTENTE se non ufficialmente autorizzata dall'Unità Acquisti Indiretti LGS.



ART.23 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente CONTRATTO entrerà in vigore ed avrà efficacia al momento del ricevimento da parte della COMMITTENTE dell'accettazione scritta da parte del FORNITORE dei termini e delle condizioni tutte di cui al presente CONTRATTO di Fornitura.

PER ACCETTAZIONE IN TOTO DEL PRESENTE DOCUMENTO "CONDIZIONI CONTRATTUALI"

FIRMA 
R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F./P. na 02200470605 S01 M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

DATA 19/12/2022

EVENTUALI MODIFICHE ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO DEVONO ESSERE APPORTATE DI SEGUITO:
